

# Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 6 settembre 2024, n. T00137

**Modifica al Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2024/2025 adottato con Decreto n. T00102 del 17 giugno 2024.**

**Oggetto:** Modifica al Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2024/2025 adottato con Decreto n. T00102 del 17 giugno 2024.

## **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO**

**SU PROPOSTA** dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste;

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

**VISTO** il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTO** articolo 10, comma 1-bis del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 (in G.U. 13/07/2024, n. 163), che al fine di potenziare l'azione di contrasto alla diffusione della peste suina africana (PSA), sostituisce la lettera d) dell'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come di seguito riportato:

“d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*)”;

**PRESO ATTO** della recente modifica della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 che ha introdotto l'estensione dell'arco temporale per la caccia al cinghiale da tre a quattro mesi, prevedendo all'articolo 18, comma 1, lettera d) *specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa)*;

**VISTA** la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l'articolo 34;

**VISTO** l'articolo 15, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17 che modifica l'articolo 34, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 prevedendo alla lettera d) per la specie cinghiale (*Sus scrofa*) il periodo dal 1° ottobre al 31 gennaio;

**VISTO** il proprio Decreto n. T00102 del 17 giugno 2024, che riporta all'ALLEGATO 1, Titolo III – Calendario venatorio, articolo 7 (*Periodi di caccia e specie cacciabili*), comma 1, lettera h) *Specie cacciabili dal 02 novembre 2024 al 30 gennaio 2025: cinghiale (Sus scrofa)*;

**RITENUTO** opportuno, in conformità alla normativa nazionale e regionale, adeguare il Calendario venatorio stagione 2024/2025 prevedendo per la specie cinghiale un arco temporale di prelievo di quattro mesi dal 02 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025;

**RITENUTO** pertanto necessario sostituire la lettera h) del comma 1, dell'articolo 7 (*Periodi di caccia e specie cacciabili*), di cui all'ALLEGATO 1 del Decreto n. T00102 del 17 giugno 2024 recante Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2024/2025 come di seguito riportato:

*“h) Specie cacciabili dal 02 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025: cinghiale (*Sus scrofa*)”;*

**RITENUTO** opportuno, per maggiore chiarezza, sostituire il comma 2, dell'articolo 7 (*Periodi di caccia e specie cacciabili*) di cui all'ALLEGATO 1 del Decreto n. T00102 del 17 giugno 2024 recante Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2024/2025 come di seguito riportato:

*“2. La caccia alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) è consentita:*

- *nelle “Zone vocate” assegnate a squadre autorizzate di caccia al cinghiale in braccata e in girata;*
- *nelle “Zone bianche” (zone non assegnate alle squadre autorizzate di caccia al cinghiale), dove la caccia al cinghiale è consentita ai cacciatori non iscritti alle squadre autorizzate di caccia al cinghiale in braccata e in girata;*

*Fermo restando il numero massimo di giornate, che per la stagione venatoria 2024-2025 sono pari a 52, l'effettiva fruizione delle giornate di caccia alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) nelle Zone vocate e nelle Zone bianche è modulata come riportato nella tabella seguente:*

MESE	GIORNI	N. GIORNATE
OTTOBRE	2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30	13
NOVEMBRE	2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30	13
DICEMBRE	1, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 26, 28, 29	13
GENNAIO	4, 5, 6, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29, 30	13
TOTALE GIORNATE		52

Sono stati esclusi i giorni del 25 dicembre 2024, del 01 gennaio 2025 e del 08 gennaio 2025, in sostituzione sono stati inseriti i giorni del 26 dicembre 2024, del 06 gennaio 2025 e del 30 gennaio 2025.

*Nelle Aziende Faunistico Venatorie la caccia al cinghiale in braccata ed in girata, nel periodo dal 02 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025, è consentita nelle giornate fissate dal concessionario nel rispetto dell'arco temporale con esclusione dei giorni di martedì e venerdì.*

*La caccia di selezione al cinghiale (*Sus scrofa*), come disciplinata dalla Deliberazione 2 agosto 2018, n. 460, può essere autorizzata, ai sensi della legge 17/1995 e dell'art. 11 quaterdecies comma 5 della legge 248/2005, dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste previa predisposizione, da parte degli ATC e delle AFV interessate, di adeguati piani di abbattimento selettivi ponderati sulla base di appositi censimenti. Tali piani devono essere trasmessi all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio che*

*provvede ad una prima valutazione e se ritiene il piano ammissibile provvede ad acquisire il parere vincolante dell'ISPRA, successivamente completata l'istruttoria inoltra la proposta di approvazione del piano alla Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste che adotta il provvedimento di autorizzazione”.*

## DECRETA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

1. Di sostituire la lettera h) del comma 1, dell'articolo 7 (*Periodi di caccia e specie cacciabili*), di cui all'ALLEGATO 1 del Decreto n. T00102 del 17 giugno 2024 recante: Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2024/2025 come di seguito riportato:

*“h) Specie cacciabili dal 02 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025: cinghiale (*Sus scrofa*)”.*

2. Di sostituire il comma 2, dell'articolo 7 (*Periodi di caccia e specie cacciabili*), di cui all'ALLEGATO 1 del Decreto n. T00102 del 17 giugno 2024 recante: Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2024/2025 come di seguito riportato:

*“2. La caccia alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) è consentita:*

- *nelle “Zone vocate” assegnate a squadre autorizzate di caccia al cinghiale in braccata e in girata;*
- *nelle “Zone bianche” (zone non assegnate alle squadre autorizzate di caccia al cinghiale), dove la caccia al cinghiale è consentita ai cacciatori non iscritti alle squadre autorizzate di caccia al cinghiale in braccata e in girata;*

*Fermo restando il numero massimo di giornate, che per la stagione venatoria 2024-2025 sono pari a 52, l'effettiva fruizione delle giornate di caccia alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) nelle Zone vocate e nelle Zone bianche è modulata come riportato nella tabella seguente:*

MESE	GIORNI	N. GIORNATE
OTTOBRE	2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30	13
NOVEMBRE	2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30	13
DICEMBRE	1, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 26, 28, 29	13
GENNAIO	4, 5, 6, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29, 30	13
TOTALE GIORNATE		52

Sono stati esclusi i giorni del 25 dicembre 2024, del 01 gennaio 2025 e del 08 gennaio 2025, in sostituzione sono stati inseriti i giorni del 26 dicembre 2024, del 06 gennaio 2025 e del 30 gennaio 2025.

*Nelle Aziende Faunistico Venatorie la caccia al cinghiale in braccata ed in girata, nel periodo dal 02 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025, è consentita nelle giornate fissate dal*

*concessionario nel rispetto dell'arco temporale con esclusione dei giorni di martedì e venerdì.*

*La caccia di selezione al cinghiale (Sus scrofa), come disciplinata dalla Deliberazione 2 agosto 2018, n. 460, può essere autorizzata, ai sensi della legge 17/1995 e dell'art. 11 quaterdecies comma 5 della legge 248/2005, dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste previa predisposizione, da parte degli ATC e delle AFV interessate, di adeguati piani di abbattimento selettivi ponderati sulla base di appositi censimenti. Tali piani devono essere trasmessi all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio che provvede ad una prima valutazione e se ritiene il piano ammissibile provvede ad acquisire il parere vincolante dell'ISPRA, successivamente completata l'istruttoria inoltra la proposta di approvazione del piano alla Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste che adotta il provvedimento di autorizzazione”.*

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente  
Francesco Rocca